

## **Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso nell'interesse della legge - in genere - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.404 del 11/01/2011**

Ricorso del P.G. della Corte di cassazione nell'interesse della legge ai sensi dell'art. 363 cod. proc. come novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006 - Natura impugnatoria - Esclusione - Collegamento con uno specifico caso - Necessità - Natura preventiva o esplorativa - Configurabilità - Esclusione.

Il ricorso che il P.G. presso la Corte di cassazione può promuovere, ai sensi dell'art. 363, primo comma, cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, nell'interesse della legge, anche se non è in grado di incidere sulla fattispecie concreta, non può tuttavia prescindere; tale ricorso, pertanto, pur non avendo natura impugnatoria, non può assumere carattere preventivo o esplorativo, dovendo il P.G. attivarsi soltanto in caso di pronuncia contraria alla legge, per denunciarne l'errore e chiedere alla Corte di ristabilire l'ordine del sistema, chiarendo l'esatta portata e il reale significato della normativa di riferimento.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.404 del 11/01/2011